

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società agricola cooperativa denominata :

“ALPE DEL GARDA - Società cooperativa agricola”

La cooperativa ha sede in Tremosine (Brescia).

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane e alla Confcooperative di Brescia.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili, avvalendosi prevalentemente degli apporti dei soci stessi nonchè fornendo ai medesimi beni e servizi.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha per oggetto principale:

- la raccolta, lavorazione, trasformazione del latte proveniente in prevalenza dalle aziende condotte dai Soci e la commercializzazione e vendita, anche al minuto dei prodotti ottenuti dalla lavorazione ed anche del latte destinato all'alimentazione umana;
- la raccolta, la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la vendita di prodotti agricoli in genere e loro derivati provenienti in prevalenza dai soci.

La società potrà inoltre procedere a:

- la gestione in forma collettiva di stalle sociali per l'allevamento del bestiame ovino, caprino e suino da carne da riproduzione e del bestiame bovino da latte, allo scopo di favorire il miglioramento delle condizioni economiche dei Soci e contribuire al progresso tecnico e sociale delle campagne;
- l'acquisto l'affitto e la conduzione diretta di aziende agricole e terreni agricoli (malghe, pascoli, ecc);
- l'allevamento di bestiame bovino da latte e da carne, di suini, di ovo-caprini e di altri animali in genere.
- commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento nel limite previsto quale attività connessa a quella agricola;

- l'acquisto e la fornitura di prodotti e servizi necessari per la gestione delle aziende agricole dei soci;
- l'acquisto di macchine agricole per la necessità della Cooperativa e delle Aziende associate;
- l'organizzazione delle iniziative previste dalla legge 8 luglio 1975, n.306, relative all'incentivazione dello associazionismo dei prodotti agricoli;
- la promozione e l'organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere tecnico/culturale a favore dei Soci e la assistenza dei soci in tutto ciò che può giovare all'esercizio dell'agricoltura e delle trasformazioni colturali;
- l'adesione e la partecipazione ad organismi similari che si propongono la difesa dell'agricoltura e dei suoi prodotti nonché l'adesione ad organismi di secondo grado purché entrambi aventi oggetto sociale esclusivamente agricolo;
- il reperimento del bestiame, per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;
- tutela e valorizzazione dei propri prodotti aziendali e agricoli di terzi in maniera non prevalente nel campo commerciale;
- l'emanazione di direttive tecniche per l'allevamento ed assistenza sanitaria delle aziende associate, ivi comprese tutte quelle iniziative atte ad elevare la fertilità bovina e ad attuare la profilassi e la cura delle malattie neonatali;
- l'approvvigionamento, la produzione e la preparazione collettiva dei mangimi e la distribuzione degli stessi alle aziende associate; il ritiro degli animali dei soci a condizioni contrattuali predeterminate per la commercializzazione;
- la macellazione, la lavorazione e la commercializzazione delle carni derivanti in prevalenza dai soci;
- la promozione della fecondazione artificiale e naturale, adoperando tori di alta genealogia allo scopo di migliorare il patrimonio zootecnico dei soci;

- la gestione forestale del patrimonio boschivo di proprietà, di soci e di terzi, per una funzione di presidio ambientale ed economico del territorio nel limite previsto quale attività connessa a quella agricola;
- attività di manutenzione di aree verdi, di zone ambientalmente tutelate, di strade al servizio di zone agricole e montane, di sentieri e mulattiere tagliafuoco e a servizio delle zone boscate nel limite previsto quale attività connessa a quella agricola;
- esercitare l'attività di agriturismo in tutte le forme previste dalle leggi vigenti, in modo particolare:
 - a) dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori
 - b) somministrare pasti e bevande, compresi alcolici, provenienti prevalentemente da prodotti propri;
 - c) organizzare attività didattiche, culturali e ricreative in ambito aziendale per la diffusione della conoscenza del settore agricolo in genere.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici previsti dall'art 2135 c.c. e s.m.i. necessari alla realizzazione degli scopi sociali agricoli nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge in tema di società cooperative agricole.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni o attività riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI- AZIONI- PATRIMONIO SOCIALE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci cooperatori)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli, i proprietari, i conduttori di terreni agricoli, i produttori di latte e di altri prodotti agricoli, i soggetti comunque esercenti attività connesse all'agricoltura ed alla zootecnia, in qualunque forma esercenti l'attività, nonché i consorzi e le cooperative agricole.

All'atto dell'ammissione i soci, in relazione all'interesse mutualistico prevalente e tenuto conto di quanto previsto al precedente articolo 4, saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) soci conferenti il latte
- b) soci acquirenti di prodotti e servizi

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La Cooperativa potrà inoltre istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della

Cooperativa , non votano nelle assemblee di cui all'articolo 2365 del codice civile e non possono rappresentare per delega altri soci.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;
- c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle Assemblee della società.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi, oppure che non sia stato escluso ai sensi dei periodi precedenti, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita
- b) il numero di azioni che propone di sottoscrivere e della categoria di soci a cui chiede di essere iscritto ;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale;

- e) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo la cui produzione agricola si intenda impegnare, con l'indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda e dell'entità delle quote latte assegnate;
- f) l'impegno al conferimento totale della produzione di latte, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni se socio conferente latte;
- g) l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che determini variazione superiore al 20% nel quantitativo di prodotto conferibile in cooperativa se socio conferente latte;

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Gli amministratori dovranno valutare la domanda di ammissione in riferimento alla concreta possibilità, anche in relazione alla situazione nonché alle previsioni relative all'andamento del mercato, di lavorare, valorizzare e commercializzare il prodotto conferito.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto che per i soci cooperatori non può essere inferiore a numero 100 azioni ;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

Ciascun socio se socio conferente latte è altresì obbligato:

- 1) al conferimento totale della produzione di latte prodotta, salvo quanto disposto dai regolamenti interni
- 2) ad offrire le proprie quote latte in prelazione agli altri soci in caso decida di alienarle o affittarle. Le quote latte sono liberamente trasferibili solo a favore:
 - di altri soci;
 - di parenti in linea retta del socio, fino al secondo grado, nel caso questi ultimi dichiarino preventivamente di presentare domanda di adesione alla società e vengano accettati;

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Capitale Sociale e Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,82. Per i soci preesistenti continua a sussistere la quota di Euro 5,16 il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla Legge 31.1.1992 n.59 e che tale può rimanere ai sensi dell'art.21 comma 4 della stessa legge. Il capitale sociale è altresì formato dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo Titolo IV del presente Statuto.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e in tal caso la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali
- c) che al di fuori dei casi di cui ai punti precedenti del presente articolo, manifesti la propria volontà di recedere mediante domanda presentata al Consiglio di Amministrazione entro il primo quadrimestre di ciascun esercizio. In questo caso la domanda dovrà essere depositata in orario d'ufficio a mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un suo delegato. Il Presidente o il delegato dovranno apporre su ambedue gli originali della dichiarazione di recesso, la data e l'ora del deposito, un numero progressivo, corrispondente all'ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni, il timbro della Società e la firma. Un originale dovrà essere immediatamente restituito al Socio. Il Consiglio di Amministrazione nei 60 giorni seguenti la scadenza del termine di cui sopra delibererà circa l'accoglimento delle domande presentate sulla base del seguente criterio: avranno diritto di recedere tanti Soci, il cui quantitativo di latte, conferito nel corso dell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda, non sia complessivamente superiore al quinto di tutto il latte conferito dai Soci nel medesimo esercizio; faranno prova esclusivamente le risultanze contabili della Società.

Quando la somma delle domande determinasse il superamento del limite di cui sopra si intenderanno quindi accolte le domanda di recesso cronologicamente anteriori, esclusa quella o quelle che, sommate alle precedenti, provocasse il superamento del limite stesso. Quest'ultime saranno respinte, salvo il diritto del Socio alla presentazione di una nuova dichiarazione nel corso dell'esercizio successivo.

Il Consiglio entro e non oltre i 15 giorni successivi dalla delibera di cui sopra provvederà altresì a comunicare, mediante lettera raccomandata a/r, ai Soci che le hanno presentate quali dichiarazioni di recesso dovranno considerarsi valide ed efficaci e quali, invece, debbano considerarsi respinte.

Nei casi di cui precedenti punti a) e b) la dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa e deve contenere idonea documentazione a prova della perdita dei requisiti o della mancanza delle condizioni per la partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso.

Il recesso del socio, nel caso previsto dal punto c) del presente articolo avrà effetto, sia per il rapporto sociale che per quello mutualistico, dalla chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;

- c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tesi ad ostacolare in modo oggettivo il raggiungimento degli obbiettivi imprenditoriali della società;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

L'esclusione deve essere comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

Nel caso di morte di un socio, gli eredi, entro un anno dalla morte del socio, qualora non abbiano nel frattempo ottenuto la restituzione delle azioni ai sensi dei commi seguenti, possono designare uno di loro perché assuma la qualità di socio e succeda nella posizione sociale del defunto, con i relativi diritti ed obblighi.

Il designato diviene socio soltanto se il Consiglio di Amministrazione avrà accolta la designazione, verificati i requisiti per l'ammissione in cooperativa.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Al di fuori del caso di cui al primo comma, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 comma 1 sub b) e d) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende esclusivamente il valore nominale delle azioni. Non sarà oggetto di rimborso il soprapprezzo, che ove versato, sarà destinato alla riserva indivisibile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti di capitale non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 258,23 ciascuna

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 17 punto e).

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

A ciascun socio sovventore sono attribuiti nelle assemblee della cooperativa :

1 voto per conferimento non superiore a 51.645,69 Euro;

2 voti per conferimento non superiore a 103.291,38 Euro;

3 voti per conferimento superiore a 103.291,38 Euro.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo avere esaurito il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo per il controllo contabile, se nominato.

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata a.r., anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

In alternativa, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini e modi di legge, sul quotidiano "Il Giornale di Brescia" e spedito con lettera semplice.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 23 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 17.

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed

eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 9 a 15, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero con il seguente vincolo: il numero di componenti il consiglio non potrà mai essere pari o superiore al doppio del numero di soci conferenti latte risultante dal libro soci.

Prima dell'inizio delle operazioni di voto l'assemblea deve nominare, anche per acclamazione, due scrutatori

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avverrà mediante votazione su scheda bianca sulla quale ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari

al numero di consiglieri da eleggere votando liberamente i nominativi di tutti coloro che sono iscritti a libro soci. In caso di mancata indicazione di preferenze, la scheda si considera espressione di un voto di astensione. Saranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze individuali fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

Ai sensi dell'articolo 2542 terzo comma del codice civile e tenuto conto di quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5 del presente statuto, la maggioranza degli amministratori deve essere composta da soci appartenenti alla categoria dei soci conferenti latte. Pertanto, qualora in base all'esito delle votazioni risulti che tra i candidati eletti non vi sia la maggioranza di soci conferenti si applicherà il seguente meccanismo: il primo o i primi classificati in ordine di preferenze ricevute tra i candidati appartenenti alla categoria dei soci conferenti non eletti in base all'esito dello scrutinio risulteranno comunque eletti in sostituzione dei candidati non appartenenti alla categoria dei conferenti eletti con il minor numero di preferenze.

Quanto previsto al precedente comma non si applica nel caso che la rinuncia alla carica dei soci conferenti eletti o aventi comunque diritto all'elezione in forza del meccanismo sopra definito determini l'impossibilità di costituzione del Consiglio.

In ogni caso ai soci non conferenti è riservato almeno un terzo di componenti il consiglio.

I componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti esclusivamente tra i soci, oppure tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Possono venire eletti nel consiglio i titolari delle imprese individuali, nonché le persone indicate dalle società socie che devono essere scelte tra i legali rappresentanti o gli amministratori di queste ultime.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato. sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. Il Consiglio è tenuto a procedere alla sostituzione dei consiglieri venuti a mancare attingendo in ordine progressivo al primo dei non eletti della categoria di soci cui apparteneva il consigliere sostituito; in caso ciò non sia possibile il consiglio di amministrazione potrà liberamente procedere a cooptare secondo le norme di legge.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

d) IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 33 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

TITOLO VII BILANCIO E RISTORNI

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Remunerazione dei prodotti dei soci e Ristorni)

Per i soci conferenti la remunerazione dei prodotti conferiti dai soci stessi sarà definita alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla base delle risultanze dello stesso; nel corso dell'esercizio la Cooperativa corrisponderà ai Soci somme a titolo di acconto nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I criteri di valutazione e le modalità

relative alla remunerazione dei prodotti dei soci, sia per quanto riguarda gli acconti che per quanto riguarda il saldo, saranno definiti in appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci

In alternativa la Cooperativa potrà remunerare, previa apposita e specifica delibera assembleare, il prodotto conferito dai soci secondo un prezzo determinato; in questo caso la Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, potrà attribuire ai soci somme ulteriori ad integrazione dello scambio mutualistico secondo il seguente criterio: in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito dal socio nel corso dell'esercizio sociale.

Per i soci acquirenti di prodotti e servizi il vantaggio mutualistico deriva dall'acquisire i beni e servizi stessi a condizioni vantaggiose rispetto a quelle di mercato. In aggiunta la cooperativa potrà eventualmente procedere all'erogazione di ristorni sulla base del seguente criterio: in proporzione all'importo economico delle transazioni effettuate dai singoli soci eventualmente diversificando a seconda della tipologia di prodotto o servizio.

Le modalità di determinazione ed erogazione delle somme ulteriori ad integrazione dello scambio mutualistico saranno definite in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 36 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 37, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di

amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Le parti di comune accordo potranno preventivamente esperire il tentativo di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs n.5. del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, se costituito, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento dello stesso.

Art. 37 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000 (venticinquemila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono

fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.